

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. omissis/2018, promossa da:

AZIONISTI

ATTORE/I

contro

BANCA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I signori AZIONISTI hanno convenuto in giudizio Banca chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare l'inesistenza del contratto-quadro antecedente il 11/09/2002, relativo al dossier titoli cointestato ai Sigg.ri AZIONISTI n. OMISSIS, nonché dei contratti di acquisto di azioni stipulati dalla Sig.ra AZIONISTA il 11/9/2002 e il 10/5/2004, inerenti il sotto-dossier titoli intestato alla stessa n. OMISSIS; conseguentemente dichiarare la inesistenza-nullità ex artt. 1418, comma 2, e 1325, n. 4, c.c., di detti contratti e per l'effetto condannare Banca alla restituzione in favore dei Sigg.ri AZIONISTI della somma pari ad € 463.143,27, nonché di accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno emergente e lucro cessante in favore dei Sigg.ri AZIONISTI, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., pari ad € 186.083,05, per le motivazioni esposte nella narrativa degli atti di causa, salva ogni diversa quantificazione così come sarà determinata in corso di causa o secondo equità, oltre interessi legali dalla data della debenza al saldo.

In via subordinata, hanno chiesto accertare e dichiarare le violazioni di norme imperative poste in essere dalla BANCA o, in ulteriore subordine, la sussistenza del vizio del dolo e/o dell'errore della Sig.ra AZIONISTA o, ancora in ulteriore subordine, il grave inadempimento contrattuale, ex artt. 1453 ss. c.c. o, ancora in subordine la violazione degli artt. 21, comma 1 e comma 1 bis, T.U.F., artt. 27 e 28, regolamento Consob 11522/1998, da parte di BANCA, relativamente agli acquisti di azioni effettuati dalla Sig.ra AZIONISTA in data 11/9/2002 e 10/5/2004, nonché in occasione delle compravendite tra i Sigg.ri AZIONISTI del 6/2/2006 (valuta 9/2/2006), del 28/8/2007 (valuta 31/08/2007) e del 17/12/2007 (valuta 20/12/2007), per i motivi meglio specificati nella premessa degli atti di causa, conseguentemente dichiararne la nullità ex artt. 1418, comma 1, 4, c.c. o, in subordine, l'annullamento o, in ulteriore subordine la risoluzione e condannare Banca, alla restituzione in favore dei Sigg.ri AZIONISTI della somma pari ad € 463.143,27, per le motivazioni esposte nella narrativa degli atti di causa, salva ogni diversa quantificazione così come sarà determinata in corso di causa o secondo equità, oltre interessi legali dalla data della debenza al saldo, oltre al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante in favore dei Sigg.ri AZIONISTI, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., pari ad € 186.083,05. Infine, in via

Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca, n. 350 del 10 maggio 2019

ulteriormente subordinata, gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare la violazione da parte di BANCA, degli artt. 2043 e ssgg. 2049 c.c., con condanna al risarcimento del danno da investimento, danno emergente e lucro cessante, causato agli attori, pari a € 649.226,32.

Costituendosi, la Banca ha eccepito in via preliminare e/o pregiudiziale l'incompetenza funzionale chiedendo di rimettere la trattazione alla Sezione Specializzata d'Impresa del Tribunale di Bologna. Ancora in via subordinata, ha chiesto di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Banca attesa la sussistenza della legittimazione passiva di BANCA 2. Per la denegata ipotesi in cui sia ritenuta legittimata Banca, la parte convenuta ha chiesto di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b, del Trattato sull'Unione Europea e 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea al fine di chiarire la corretta interpretazione delle norme della Direttiva introdotte in Italia con il Decreto e attuate con il Provvedimento di Cessione; nel merito, ha chiesto di accertare e dichiarare prescritte tutte le domande avanzate dai signori AZIONISTI, con riferimento agli acquisti degli anni 2002 e 2004 e agli ordini di acquisto/vendita del 9 febbraio 2006 e 31 agosto 2007. In via principale di merito, di respingere integralmente, per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande attoree, essendo infondate in fatto e in diritto; in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande di invalidità e/o risoluzione dei rapporti per cui è causa, ha chiesto di condannare gli attori al pagamento dell'importo complessivo di euro 69.054,53, oltre interessi come per legge, pari alle somme dalle parti attrici incassate per i dividendi relative alle azioni per cui è causa, con eventuale compensazione giudiziale rispetto alle pretese attrici nella denegata ipotesi in cui fossero accolte e di quantificare l'eventuale risarcimento ai sensi degli artt. 1223 e 1225 c.c., tenendo conto di tutto quanto percepito dagli attori in relazione alle azioni per cui è causa e quanto da loro realmente versato a titolo di imposte e spese.

Entrambe le parti hanno chiesto la vittoria delle spese.

Acquisita la documentazione depositata dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, essendo l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dalla convenuta idonea a definire il giudizio.

Il Tribunale adito è competente a decidere la presente controversia, dovendosi rilevare che "in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad un'azione diretta ad ottenere la nullità di un contratto di intermediazione nell'acquisto di azioni a fine di investimento, la cui "causa petendi" andava, quindi, individuata nel contratto di investimento e non nel trasferimento delle partecipazioni sociali)". (Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 8738 del 04/04/2017).

La parte convenuta non ha insistito sulla relativa eccezione in sede di precisazione delle conclusioni.

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Banca è fondata.

Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca, n. 350 del 10 maggio 2019

E' circostanza pacifica che gli attori erano titolari di partecipazioni azionarie ed in particolare di un dossier titoli cointestato n. omissis, al cui interno erano presenti due sotto - rubriche intestate a ciascuno di essi; la domanda oggetto del presente giudizio ha infatti ad oggetto gli acquisti di azioni vecchia Banca. effettuati dalla Sig.ra AZIONISTA in data 11/9/2002 e 10/5/2004, nonché in occasione delle compravendite tra i Sigg.ri AZIONISTI del 6/2/2006 (valuta 9/2/2006), del 28/8/2007 (valuta 31/08/2007) e del 17/12/2007 (valuta 20/12/2007).

Gli attori hanno convenuto in giudizio Banca quale società incorporante (con atto in data 8/11/2017) della Nuova Banca.

Vale la pena ricostruire le vicende che hanno interessato la risoluzione della vecchia Banca, disciplinata dal d.lgs. 180/2015, attuativo della direttiva 2014/59/UE c.d. BRRD, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la precedente legislazione comunitaria in materia.

Con provvedimento del 21 novembre 2015 la Banca d'Italia ha articolato il "programma di risoluzione" della "Vecchia Banca", non ancora sottoposta a L.C.A, ponendo in risoluzione ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 180/2015 l'istituto bancario, con la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, l'azzeramento totale del valore del suo capitale azionario e delle "obbligazioni subordinate".

Facendo ricorso a capitale interamente detenuto dalla stessa Banca d'Italia, ha adottato la struttura dell'Ente Ponte e provveduto a costituire una società veicolo per la gestione delle attività, ai sensi dell'art.45 del menzionato d.lgs. 180, onde consentirle di rendersi quindi cessionaria delle "sofferenze" detenute in capo all'Ente ponte.

In attuazione di tale programma, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria vecchia Banca, in amministrazione straordinaria, con sede in Ferrara, posta in risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 - approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a favore della Nuova banca, con sede in Roma (ente ponte).

Nuova Banca non è subentrata quindi in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla "vecchia" Banca, posta poi in liquidazione coatta, in quanto vengono trasferiti solo gli elementi "costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione". Nell'individuazione dell'oggetto della cessione sta il punto cruciale della questione.

Da quanto sopra emerge che la circostanza che gli attori fossero titolari di partecipazioni azionarie alla data del 21 novembre 2015 non prova che i rapporti siano stati oggetto di cessione.

Difatti, con il provvedimento del 21 novembre 2015 (efficace dalle ore 22:00 del 22 novembre 2015) a mezzo del quale ha posto in risoluzione Vecchia Banca, Banca d'Italia ha disposto, contestualmente, la riduzione integrale delle riserve del capitale rappresentato da azioni e titoli subordinati. Successivamente, per effetto del D.lgs 2015 n. 183, è stata disposta, con efficacia dalle ore 00:00 del 23 novembre 2015, la costituzione dell'ente ponte Nuova Banca e la cessione dell'azienda bancaria di Vecchia Banca a favore di Nuova Banca.

Dunque le partecipazioni detenute dagli odierni attori non sono state oggetto di trasferimento, in quanto azzerate anteriormente alla costituzione dell'ente-ponte.

In linea generale, va notato che costituiscono l'azienda, quale complesso funzionale di beni e rapporti organizzati per l'esercizio dell'impresa, gli elementi che ne fanno parte in un dato

Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca, n. 350 del 10 maggio 2019

momento storico e tali non sono, conseguentemente, le partecipazioni degli odierni attori, già azzerate alla data della cessione.

Il provvedimento citato chiarisce che l'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, che prevede una disciplina ad esso sovrapponibile.

Il meccanismo del trasferimento è disciplinato dall'art. 47 del d.lgs. 180/2015, che fissa disposizioni comuni alle cessioni individuate dal provvedimento normativo, stabilendo espressamente che "salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario".

Dunque i soggetti titolari di diritti/rapporti non oggetto di cessione non possono esercitarli nei confronti della cessionaria. Si realizza quindi la separazione tra i rapporti giuridici pendenti, sia attivi che passivi, destinati ad avere continuità sul mercato in quanto ceduti a Nuova Banca e le altre componenti che hanno invece subito la risoluzione, separazione a cui consegue il descritto effetto per cui i rapporti contrattuali inesistenti al momento della cessione, non costituendo in quel momento l'azienda bancaria, non sono oggetto di cessione.

Neppure la circostanza che, dai dedotti profili di invalidità di quei contratti, derivino crediti restitutori vale a trasformare rapporti chiusi in rapporti in essere (cfr., sulla medesima questione Trib. Bologna, 12/07/2017, est. Rossi; Trib. Bologna, 28/11/2017, est. Florini).

Nel caso di specie è evidente che, contrariamente a quanto argomentato sul punto da parte attrice, un sinallagma contrattuale non esiste più, ma semmai esisterebbe, all'esito della pronuncia di accertamento e condanna, un debito della "Vecchia Banca", debito che quindi non esisteva al momento della cessione e non oggetto di essa, in relazione al quale occorrerebbe, al più, richiamare l'applicazione della norma generale di cui all'art. 2560 c.c., con la conseguenza che comunque l'acquirente non ne risponderebbe, non trattandosi di debito risultante dai registri contabili obbligatori.

La presente controversia è infatti venuta ad esistenza solamente in data 23 novembre 2017, quando i coniugi (omissis) hanno presentato istanza di mediazione obbligatoria ex art. 4 D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 invitando Banca a partecipare alla procedura.

Difatti, anche la teorica delle passività "latenti" non convince, apparendo una forzatura interpretativa quella volta a superare il sistema delineato dal dettato normativo, che in conformità alla disciplina comunitaria ha escluso il trasferimento all'Ente ponte delle posizioni non facenti parte dell'impresa - in quanto chiuse - al momento della cessione.

Consequentemente, gli attori (omissis) non avevano diritto ad agire nei confronti di Banca che non è succeduta, incorporando l'ente ponte Nuova Banca, in posizioni che non erano mai entrate nel patrimonio dell'ente acquisito.

Non si ignora l'esistenza di orientamenti contrari sulla questione, non mancando chi ha rilevato, in sostanza, che il credito restitutorio che deriva dall'accertamento di profili di invalidità o illegittimità del titolo in forza del quale erano regolate le annotazioni contabili non resterebbe in capo all'ente cedente ma si trasferirebbe alla cessionaria quale "passività latente preesistente alla cessione, derivante da una condotta esauritasi antecedentemente alla

Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca, n. 350 del 10 maggio 2019

cessione medesima" (cfr. Trib. Milano sent. 8.11.2017; Trib. Perugia, 05.03.2018): trattasi di lettura ritenuta non convincente per le ragioni esposte ma idonea a motivare (nel senso indicato anche da C.Cost. sent. 77/2018), trattandosi di questioni nuove ed in assenza di precedenti di legittimità, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di AZIONISTI nei confronti di BANCA ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta il difetto di legittimazione passiva di Banca e, per l'effetto, rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.

Ferrara, 28 aprile 2019

Il Giudice Marianna Cocca

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS